

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 5.11.2018 La Nuova Procedura Civile, 5, 2018

Centro Studi



Edizioni

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Produzione documentale in appello

Va data continuità all'orientamento secondo cui in <u>appello</u> ex <u>art. 345 c.p.c.</u> nella versione previgente occorre valutare l'indispensabilità dei documenti prodotti ai fini della decisione del giudizio, a nulla rilevando l'inerzia della parte interessata. Nel giudizio d'appello costituisce infatti prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

NDR: in senso conforme Cass., n. 24164/17.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 7.9.2018, n. 21918

...omissis...

Rilevato che:

il Tribunale di Napoli, con sentenza del 6.2.2006, respinse la domanda della sssss proposta nei confronti della Banca ssss avente ad oggetto l'accertamento della nullità dei contratti di conto corrente, stipulati nel 1994 e 1998, in ordine alle clausole relative all'anatocismo, agli usi su piazza ed ai tassi-soglia, nonchè l'accertamento di calcoli illegittimi delle somme a debito; in particolare, il Tribunale argomentò dalla mancata produzione degli estratti-conto e degli altri documenti contrattuali nei termini di cui all'art. 184 c.p.c., evidenziando che l'istanza di acquisizione, ex art. 210 c.p.c., non avrebbe potuto supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte attrice, per cui non era configurabile una decadenza per causa non imputabile, oggetto di rimessione in termini;

la D. s.r.l. propose appello che è stato respinto dalla Corte di appello di Napoli, in quanto: è stato ribadito l'argomento dell'inutilizzabilità dell'ordine ex art. 210 c.p.c. per acquisire i documenti indicati dalla società, data la decadenza ormai verificatasi; era applicabile il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. in quanto l'indispensabilità della produzione documentale non poteva servire a superare la preclusione verificatasi in primo grado;

la società ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;

si è costituita Usssss) con controricorso;

le parti hanno depositato memorie;

il Sostituto Procuratore Generale ha depositato relazione chiedendo il rigetto del ricorso.

Considerato che:

con l'unico motivo di ricorso è stata denunziata la violazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, avendo la Corte d'appello erroneamente applicato la norma in quanto: i vari documenti (estratti-conto) erano stati prodotti in primo grado, seppure oltre i termini ex art. 184 c.p.c.; l'indispensabilità della produzione documentale in appello era da valutare in rapporto alla relativa decisività, e non solo all'impossibilità di produzione in primo grado; il ricorso è fondato;

la Corte territoriale ha erroneamente affermato che gli estratti-conto non potevano essere prodotti in appello ex art. 345 c.p.c. nella versione previgente. Nel giudizio d'appello costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass., n. 24164/17); ora, questa Corte intende dare continuità a tale orientamento secondo cui in appello occorre valutare l'indispensabilità dei documenti prodotti ai fini della decisione del giudizio, a nulla rilevando l'inerzia della parte interessata.

dato tale principio di diritto, non è condivisibile il parere espresso dal Pubblico Ministero, secondo cui l'assoluta e colpevole inerzia dell'attrice, attuale ricorrente (che ha prodotto tardivamente tutti i documenti in primo grado) precluderebbe la richiamata interpretazione dell'art. 345 c.p.c.;

nel caso concreto, l'esame degli estratti-conto è indispensabile per decidere il giudizio, occorrendo ricostruire la movimentazione dei due contratti di conto corrente al fine di accertare la fondatezza dei motivi d'appello;

pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, anche per le spese.

pqm

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

